

Articoli

Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante l'allestimento di dehors e/o l'esposizione di merci varie



COMUNE DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS E/O L'ESPOSIZIONE DI MERCI VARIE

Approvato con Delibera del Commissario straordinario
[con i poteri del Consiglio Comunale] n. 34 del 18.05.2017

così come modificato con Delibera del Consiglio Comunale N. 51 del 04/05/2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI:

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina le occupazioni di suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, a carattere temporaneo, nell'ambito del territorio di Martina Franca, nel rispetto l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie, così definite:

- a) spazi di ristoro (dehors) con servizio di somministrazione di alimenti e bevande in aree all'aperto, da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzeria, ecc.);
- b) spazi di ristoro (dehors) senza servizio di somministrazione, per il consumo immediato di prodotti di gastronomia di esercizi di vicinato (art. 3, comma 1, lettera f bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- c) Strutture per favorire l'esposizione di merci varie, realizzate con materiali e finiture in armonia con il contesto architettonico circostante.

TITOLO II - DISCIPLINA ALLESTIMENTO DEHORS

(art. 1 lettere a e b)

ART. 2 - Definizione di dehors

- 1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per "dehor", si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili, o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o di vicinato.
- 2. I Dehors così definiti devono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
- 3. Nel rilascio del titolo autorizzatorio, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, il corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale e le esigenze connesse alla viabilità veicolare e pedonale avendo cura di salvaguardare l'incolumità degli avventori.
- 4. Dovrà essere rispettata la normativa in materia di circolazione stradale, di estetica e decoro dei luoghi e le eventuali prescrizioni che detteranno gli Uffici comunali preposti.

Qualora motivazioni di ordine pubblico ed esigenze dell'Amministrazione Comunale dovessero comportare lo sgombero delle aree pubbliche autorizzate, i relativi atti di assenso perderanno efficacia per il tempo strettamente necessario senza che il concessionario/i interessato/i possa/no vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - Individuazione aree e durata dell'autorizzazione

- 1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio del Comune di Martina Franca viene distinto in due zone ove allestire strutture di tipo "dehors":

- a) "Area Urbana" con traffico veicolare;
- b) "Centro Storico" e aree destinate ad Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato (ZTL).

1. Il periodo di concessione dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con "dehors" è limitato nel tempo e viene così disciplinato:

- 1.1) **Periodo continuativo**, ossia tutti i giorni:

- a) (dal 15 marzo al 11 novembre) per le attività che occupano posti auto e comunque di traffico veicolare;
- b) (dal 1 gennaio al 31 dicembre) per le attività che non occupano posti auto, e precisamente nell'area destinate al Centro Storico, alle aree pedonali e/o a ZTL ;

Periodo non continuativo, da effettuarsi esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato domenica, festivi e prefestivi e nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 9 gennaio, riferite esclusivamente nel periodo 1.1) b del precedente punto.

ART. 4 - Criteri di collocazione

1. Lo spazio pubblico potrà essere richiesto solo in prossimità dell'esercizio e comunque nelle immediate adiacenze dello stesso e comunque a una distanza massima di mt. 10,00.
2. *L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con elementi mobili (tavolini e sedie) o qualora comporti la realizzazione di strutture fisse, recintate e coperte, con accesso ad uso esclusivo degli utenti, potrà avvenire nella zona antistante l'attività interessata ed in corrispondenza della proiezione del suo prospetto sull'area pubblica in prossimità, con un distacco minimo di 1,50 m dal fronte del fabbricato, o della minore distanza pari alla larghezza del marciapiedi esistente.*
3. *Un eventuale allargamento della proiezione di cui al comma precedente potrà essere concesso ad una distanza ortogonale non inferiore a 3,00 m. dall'ingresso di altri immobili, salvo che si acquisisca espresso atto di assenso formalizzato per iscritto da parte del proprietario e/o conduttore dei locali antistanti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico (Vedere schema grafico - allegato "1"); la profondità del dehor autorizzabile deve rispettare i limiti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.*
- 3-bis. *Qualora l'occupazione prevista per le aree di cui all'art. 3 comma 1 delleter b) interessi vicoli, piazzette, slarghi adiacenti più attività che possano fare richiesta di occupazione di suolo pubblico per allestimento di dehor, le aree saranno concesse dislocando i dehor in maniera continua fra loro sulla base di un progetto condiviso fra le attività stesse.*
4. Deve essere garantita inoltre, la fruizione ai veicoli di eventuali garage presenti nella zona interessata, a meno di espresso assenso formalizzato per iscritto e sottoscritto da parte del proprietario o utilizzatore dei locali, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico.
5. *L'occupazione può essere consentita nell'area antistante il fronte dell'unità immobiliare sede dell'attività in aderenza alla stessa solo nei casi in cui l'occupazione ricada nella zona individuata dall'art. 3 comma 1 lettera b), ferma restando che la profondità del dehor autorizzabile deve rispettare i limiti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.*
6. Non è consentita l'occupazione di aree in aderenza agli immobili di culto o riconosciuti di valore storico laddove ostacoli la visibilità e fruibilità degli stessi immobili.
7. Le occupazioni non possono concedersi, altresì, in corrispondenza di attraversamenti pedonali, attraversamenti e rampe per persone diversamente abili, nonché di incroci ed intersezioni stradali; sono comunque autorizzabili le occupazioni in corrispondenza e all'interno delle aree destinate alla sosta.

ART. 5 - Quantificazione dello spazio fruibile

1. Lo spazio pubblico da assegnare ad ogni singolo esercente, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, non potrà essere superiore a mq. 40,00 non collocabili su più di due strade e/o piazze. Il tutto tenendo presente di rilasciare lo spazio adeguato per il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.
2. In Piazza Plebiscito e Piazza Garibaldi lo spazio pubblico da concedersi non potrà superare la superficie mq 25,00 complessivi, eventualmente aumentabili fino a mq 35,00 previa acquisizione del parere degli esercizi o abitazioni confinanti e, comunque, deve essere garantito il passeggio e la libera fruizione della piazza.
3. Non è consentita l'installazione di dehors in piazza Maria Immacolata, lato porticato, se non all'interno del porticato stesso.
4. In C.so Vittorio Emanuele non è consentita l'installazione di dehors, ad eccezione di vicoli, piazzette, slarghi adiacenti l'attività che ne fa richiesta.
5. Nel caso di domande concorrenti, intese quelle le cui superfici richieste coincidono in parte o totalmente per collocazione e delimitazione, qualora non sia possibile evadere le istanze secondo la delimitazione e nella misura richieste, lo spazio verrà distribuito sulla base del numero di domande pervenute, suddividendo l'area disponibile agli operatori in proporzione alla superficie interna delle unità commerciali, salvo diversi accordi tra le parti comunicati per iscritto all'atto dell'istanza.
6. Nel caso di più spazi richiesti nella stessa via o piazza, le aree saranno concesse dislocando i dehors in maniera contigua fra loro (ovvero, senza lasciare spazi liberi fra le diverse aree), laddove possibile.

ART. 6 - Caratteristiche e materiali di arredo

1. Gli arredi devono essere consoni al decoro dell'ambiente. Sono tassativamente vietate le coperture in alluminio e le coperture con stuoie o canne, sia nel Centro Storico e nelle Aree Pedonali e ZTL, sia nell'area urbana.

2. Devono essere preferibilmente realizzate, ad eccezione che nel Centro Storico, Aree Pedonali e ZTL, piattaforme o strutture che elevino l'occupazione di suolo pubblico al di sopra del piano stradale.
3. Nel Centro Storico, nelle Aree Pedonali e/o ZTL, non è consentito l' utilizzo di pedane e/o di strutture architettoniche coperte (es. gazebo e chioschi).
4. Nel Centro Storico, nelle Aree Pedonali e/o ZTL in particolare, il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico è tassativamente correlato all'utilizzazione da parte del gestore di arredi (tavoli, tavolini e sedie) in legno, vimini, ferro battuto (anche con ripiani in marmo) protetti da idonea copertura (ombrelloni, teli) di colore bianco, panna, o comunque in tonalità neutre. Sono vietati arredi di materiale plastico, salvo che riproducano fedelmente legno, vimini e ferro battuto.
5. Per le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di Dehors si rimanda all'allegato "B".
6. Nel Centro Storico, invece, lo spazio occupato dovrà tassativamente essere delimitato con balaustre o ringhiere, in ferro battuto, recanti fioriere con vasi di terracotta, legno o pietra locale (evitando piante provviste di spine) da posizionarsi in maniera da:
 - a) segnare l'inizio e la fine dello spazio occupato lungo le vie;
 - b) circoscrivere e racchiudere l'intero spazio (netto) occupato nelle piazze e nei larghi.
7. Limitatamente a quelle vie del Centro Storico nelle quali il posizionamento delle suddette balaustre o ringhiere dovesse risultare di intralcio al transito dei mezzi della N.U., sarà consentito in via sostitutiva, l'impiego di fioriere di terracotta, legno o pietra locale, di ridotte dimensioni.
8. Gli esercenti commerciali che risiedono nella medesima via o piazza possono presentare all'Amministrazione Comunale un progetto di arredo coordinato, entro l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

ART. 7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. Al termine della giornata lavorativa i tavoli e le sedie devono essere sistemati, evitando rumoreggiamenti, in modo che non risultino d'intralcio alla pulizia e non siano un pericolo per i passanti.
2. E' vietato accatastare sulla pubblica via o all'esterno del locale tavoli sedie, o altri materiali.
3. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata utilizzando gli appositi contenitori, secondo le indicazioni e d'intesa con la ditta appaltatrice del servizio.

ART. 8 - Occupazioni periodo non continuativo

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo di cui all'art. 3 punto 1.2) del presente Regolamento, rilasciata alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste negli articoli precedenti, può riguardare unicamente occupazioni con elementi mobili (tavolini, sedie e ombrelloni), limitatamente ai giorni di venerdì, sabato, domenica, giorni festivi e prefestivi e nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 9 gennaio, salvaguardando la viabilità pedonale e veicolare.
2. Le occupazioni effettuate con elementi mobili (tavolini, sedie e ombrelloni), potranno riguardare un numero di giornate non preventivamente individuate.
3. Sarà cura del richiedente esibire la ricevuta di avvenuto pagamento della suddetta tassa agli organi di Polizia Locale al momento del controllo.

ART. 9 - Istanza e documentazione a corredo per apertura dehors

1. Le istanze per l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche per l'apertura di dehors, in bollo, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. Le domande presentate dopo il 15 marzo potranno essere prese in considerazione solo dopo l'istruttoria delle richieste ricevute in tempo utile.
Le istanze di rinnovo, in bollo, potranno fare riferimento alla documentazione già agli atti del Comune, e dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'ulteriore periodo di occupazione, all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata, in bollo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda che dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente;
 - b) il periodo per il quale l'atto di autorizzazione viene richiesto;
 - c) progetto in triplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura con allegata documentazione descrittiva, grafica o fotografica (a colori) delle tipologie degli elementi di arredo;
 - d) idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove si intende procedere all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) piante e prospetti o altra idonea documentazione descrittiva (anche depliant) con l'indicazione dei materiali utilizzati e degli eventuali arredi, nel caso in cui si intendono installare strutture tipo gazebo o coperture similari;
 - f) parere igienico sanitario;
 - g) qualora l'occupazione venga richiesta su area pubblica antistante e/o adiacente altre proprietà e/o esercizi commerciali, deve essere prodotto dal richiedente e allegato all'istanza, il consenso scritto del proprietario o del conduttore del locale;
 - h) autorizzazione di tutti i comproprietari delle aree private da occupare;
 - i) dichiarazione d'impegno in ordine alla costante pulizia, lavaggio dell'area assegnata e delle zone adiacenti, supportata, eventualmente, ma non obbligatoriamente, da idonea convenzione con ditta specializzata nel settore, indicante le modalità dei trattamenti disinfettanti da porre in essere. Le predette operazioni dovranno essere effettuate

con frequenza giornaliera, dalle ore 7.00 alle ore 9.00. La convezione con la predetta ditta potrà cointeressare anche più operatori;

j) dichiarazione a firma di un tecnico incaricato attestante l'idoneità, sul piano della sicurezza statica per la pubblica incolumità della struttura che si andrà ad installare;

k) dichiarazione d'impegno a lasciare libero e disponibile lo spazio assentito, per esigenze dell'Amministrazione Comunale, rimuovendo tavoli, sedie, coperture (ombrelloni, tende) e quant'altro occupi la sede stradale, in occasione dello svolgimento di festività religiose (quali ad esempio la Festa Patronale), competizioni elettorali o di particolari eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e/o autorizzati, che necessitino della disponibilità, parziale o totale, dello spazio oggetto di autorizzazione, nonché dichiarazione di impegno a lasciare libero lo spazio autorizzato per eventuali lavori di ristrutturazione e/o manutenzione da parte dei proprietari o possessori degli immobili adiacenti agli spazi concessi;

l) la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di accettazione di tutte le prescrizioni previste.

m) attestazione e documentazione dell'avvenuto pagamento, per il periodo di autorizzazione precedente, della relativa tassa per l'occupazione;

n) autorizzazioni ricadenti al punto 2) e 3) dell'art. 1 a meno che l'occupazione di suolo non comporti esecuzione di opere o di lavori, non costituiscono impatto visivo rispetto ai beni e contesti tutelati, ossia consista esclusivamente nel posizionamento di sedie, tavolini ombrelloni, tutti privi di ancoraggi al suolo o alle pareti, nonché giornalmente removibili.

2. Per le domande di autorizzazione di cui al punto 2) dell'art. 3 del presente Regolamento dovrà presentarsi apposita istanza in bollo corredata dai medesimi allegati di cui al periodo continuativo.

3. Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARSU relativa all'anno in corso, nonché la dichiarazione che il "Dehors" è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato. Il rinnovo potrà essere richiesto una sola volta.

4. L'Ufficio competente provvederà ad acquisire i pareri preventivi e vincolanti in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, esclusivamente per i nuovi progetti.

TITOLO III DISCIPLINA ESPOSIZIONE MERCI VARIE

Art. 10 - Occupazioni consentite

1. Sono ammesse sui marciapiedi strutture per favorire l'esposizione di merci varie, realizzate con materiali e finiture in armonia con il contesto architettonico circostante;

2. In particolare:

a) la lunghezza massima dello spazio occupato non può superare il fronte dell'esercizio.

b) è fatto obbligo di lasciare un percorso pedonale libero da ingombri: di larghezza pari almeno a 1,50 mt ininterrotti per il passaggio dei pedoni.

c) gli arredi devono essere costruiti in modo da non presentare spigoli vivi e devono essere posti in adiacenza o distanti dai fabbricati su aree dalla forma preferibilmente rettangolare o quadrata; gli espositori non dovranno dare luogo a gocciolamento, per evitare l'insudiciamento del suolo; non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquette, stuoie, linoleum etc.;

d) l'occupazione non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

e) l'occupazione non deve impedire il funzionamento, l'utilizzo e la manutenzione delle reti tecniche e degli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc...);

f) in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche gli spazi occupati dovranno essere accessibili ai soggetti diversamente abili.

3. Il periodo di concessione dell'autorizzazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

1. Il titolare o gestore di attività di vendita di merci varie e di vicinato che intende occupare spazi ed aree pubbliche dovrà fare richiesta di occupazione mediante apposita domanda in bollo indirizzata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. L'Ufficio, previo controllo della completezza della documentazione provvederà all'acquisizione della domanda e provvederà ad acquisire i pareri preventivi e vincolanti ai Settori Lavori Pubblici e Polizia Locale.

4. L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata, in bollo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente;

b) il periodo per il quale l'atto di autorizzazione viene richiesto;

c) progetto in triplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura.;

d) consenso dei terzi, qualora l'occupazione venga richiesta su area pubblica antistante altre proprietà e/o esercizi commerciali;

e) parere igienico sanitario per i generi alimentari.

5. Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente semplice richiesta in bollo indicando con dichiarazione che è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato e la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

Art. 11 - Istruttoria delle domande

2. Il settore Affari Generali e Sviluppo del Territorio - Servizio SUAP, previo controllo della completezza della documentazione, darà avvio al procedimento, trasmettendo la stessa agli uffici interessati. Lo stesso potrà, altresì,

indire apposita Conferenza di Servizi, per l'acquisizione dei necessari pareri del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e del Settore Polizia Locale e Trasporto Urbano.

Art. 12- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
 - a) tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors o della struttura espositiva devono essere mantenuti in ordine, puliti, funzionali e in perfetta efficienza tecnico estetica, pena, previa diffida, della sospensione dell'autorizzazione ed eventuale rimozione coatta delle attrezzature, con addebito conseguente a carico dell'esercente;
 - b) in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche, gli spazi occupati dovranno essere accessibili ai soggetti diversamente abili;
 - c) gli spazi assegnati e le zone adiacenti dovranno essere tenuti giornalmente puliti, adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare gli scoli delle acque di lavaggio, pena la sospensione dell'occupazione di suolo pubblico, a cura del titolare del pubblico esercizio richiedente, avvalendosi anche eventualmente di Ditta specializzata nel settore, con le modalità e nei termini previsti all'art. 10 sub I), al fine di assicurare la massima igiene anche mediante periodici trattamenti disinfettanti;
 - d) rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti;
 - e) per i dehors dovrà essere esposto il listino prezzi all'esterno dell'esercizio e/o sui tavoli, almeno in lingua italiana ed inglese;
 - f) su richiesta degli organi addetti al controllo deve essere esibito l'atto che legittima l'occupazione, nonché i versamenti relativi alla TOSAP;
 - g) dovrà curare i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste l'esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti di rumori, musica e schiamazzi, alla propagazione di odori e fumi, al formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate;
 - h) non deve danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dalle operazioni di installazione e messa in opera dei manufatti autorizzati o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il concessionario che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune vi provvederà d'ufficio, a spese ed in danno della parte inadempiente;
 - i) è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo allo scadere del termine dell'autorizzazione;
 - j) dovrà limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo atto;
 - k) dovrà essere in regola con il pagamento della relativa tassa per il periodo di occupazione;
 - l) deve dotarsi di estintori portatili di tipo omologato dal Ministero dell'Interno, ubicati in posizione facilmente raggiungibile.
3. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nella esclusiva responsabilità del concessionario. Pertanto il Comune resta totalmente sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO V INIBIZIONI E TARIFFE

Art.13 - Precisazioni relative al titolo autorizzatorio

1. L'autorizzazione all'utilizzo dello spazio assentito potrà contenere prescrizioni particolari, subire limitazioni e/o sospensioni per esigenze dell'Amministrazione Comunale, in occasione dello svolgimento di festività religiose, competizioni elettorali o di particolari eventi dalla stessa organizzati, patrocinati e/o autorizzati che necessitino della disponibilità, parziale o totale dello spazio oggetto dell'autorizzazione stessa.
2. Le limitazioni e le sospensioni di cui al 1° comma saranno disposte con debito preavviso di almeno 5 giorni nel caso dei dehors, almeno 24 ore prima per l'allestimento di vetrine per l'esposizione di merci. Qualora le limitazioni e/o le sospensioni siano dovute a motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o ad eventi di eccezionale valenza, l'Ente non è tenuto ad osservare alcun periodo di preavviso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione delle aree concesse resta tassativamente subordinato all'adeguamento, da parte di ogni singolo titolare di pubblico esercizio, del locale sede dell'attività, al fine di consentire ai disabili l'accesso all'esercizio e l'utilizzo dei servizi igienici in dotazione.
4. Non sarà concessa occupazione di suolo pubblico in occasione della Festa Patronale nei siti dalla stessa interessati, salva diversa disposizione della giunta Comunale.
5. La sospensione o limitazione del titolo autorizzatorio per esigenze dell'amministrazione comunale, darà diritto ad un rimborso della tassa di occupazione di suolo pubblico anticipatamente pagata, qualora superi il periodo di 10 giorni.

Art. 14 - Sospensione e revoca

1. Il Comando di Polizia Locale vigilerà sul rispetto delle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle eventuali prescrizioni che dovessero essere contenute nelle autorizzazioni medesime.
2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - d) in caso di mancato pagamento del tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP).
3. L'autorizzazione è, inoltre, revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato.
- a) motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale che sia la durata dell'inibizione;
 - b) inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;
 - c) riscontro di disordine e degrado della struttura autorizzata;
 - d) difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà applicata la sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel seguente modo:
- a) per la prima violazione, sospensione per tre giorni;
 - b) per la seconda violazione, sospensione per una settimana;
 - c) per la terza violazione, revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
5. La sospensione e la revoca della concessione di suolo pubblico, non daranno alcun diritto di indennizzo ai concessionari, né la restituzione della tassa di occupazione di suolo pubblico, anticipatamente pagata.
6. Al pubblico esercizio che viene sanzionato per aver venduto o somministrato superalcolici ai minori di 16 anni, verrà immediatamente revocata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 15 - Sanzioni

- 1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per ogni violazione a quanto previsto dal presente regolamento, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art 7/bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., con le modalità della Legge 689/81.
- 3. Sono comunque fatti salvi ed impregiudicati gli effetti dell'art. 3, commi 16-17-18 della Legge 15/07/2009, n. 94.

Art. 16 - Tariffe

- 1. Si applicano le tariffe vigenti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, determinate ai sensi di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

TITOLO VI NORME FINALI

ART.17 - Disposizioni di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.


Art.18 - Disposizioni finali

- 1. Il Presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di Consiglio Comunale.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili con il presente atto.
- 3. Nel rispetto dell'art. 20 del Codice della Strada, rientrano nella presente disciplina e quindi soggette ad autorizzazione tutte le altre occupazioni di aree effettuate al fine di esitare le merci della propria attività.

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO 1 (D.C.C. 51/2018)



ALLEGATO "1"